

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258
 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259
 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
 finanziario 2021 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Relazioni alla V Commissione)
 (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 3258 – Relazione
 favorevole con osservazione su C. 3259)

142

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)

154

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)

155

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la
 direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di
 ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE,
 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che
 fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune
 imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di
 risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal
 regolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del
 Regolamento, e rinvio*)

143

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/
 2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbliga-
 zioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per
 l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160
 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma
 di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 (*Esame,
 ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

147

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo
 di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25 (*Seguito dell'esame, ai
 sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio*)

151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

152

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori

152

5-06580 Cancellieri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata	152
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	156
5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali privati in società <i>in house</i>	152
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	158
5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione	152
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	160

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Relazione favorevole su C. 3258 — Relazione favorevole con osservazione su C. 3259).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che non sono state presentate proposte emendative ai provvedimenti in esame.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2020 (*vedi allegato 1*)

e una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di assestamento per il 2021 (*vedi allegato 2*).

Evidenzia quindi che l'osservazione relativa al disegno di legge di assestamento origina dalla constatazione che la spesa corrente, al netto della spesa per interessi, registra un aumento di 18 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021, arrivando, nel disegno di legge di assestamento in esame, a 622 miliardi di euro. Si rileva come un così elevato livello di spesa corrente non possa essere sostenuto per un periodo di tempo troppo superiore alla fine della fase acuta dell'emergenza pandemica.

Si chiede pertanto alla Commissione Bilancio, competente in sede referente sui provvedimenti in oggetto, di valutare l'opportunità di acquisire maggiori elementi in ordine alle prospettive di evoluzione nel breve-medio termine della spesa corrente, al fine di assicurare la sostenibilità strutturale della stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2020 e la proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di assestamento per il 2021, formulate dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Luigi Marattin quale relatore presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

Atto n. 273.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, osserva che lo schema in esame – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/879 e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

La direttiva oggetto di recepimento integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*) che, insieme al regolamento (UE)

n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR*), definisce il sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

L'articolo 1 dello Schema apporta modifiche al decreto legislativo n. 180 del 2015 (che ha recepito la direttiva BRRD), volte, in primo luogo ad attuare compiutamente il nuovo assetto istituzionale disciplinato dal Regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico (MRU) esplicitando, in particolare, che nell'ambito del Meccanismo il decreto si applica in quanto compatibile con le disposizioni europee che lo regolano, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della BRRD. Di conseguenza, anche i poteri attribuiti alla Banca d'Italia sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano le procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie, prevedendo differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board – SRB*) e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.

Viene inoltre inserito nel Titolo III del decreto legislativo il nuovo Capo II-*bis* che recepisce nell'ordinamento nazionale la riforma della disciplina relativa al requisito minimo di fondi propri e passività computabili (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL*) per assicurarne la piena coerenza con lo *standard* sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (*Total Loss Absorbing Capacity – TLAC*).

Lo schema introduce poi:

il potere dell'autorità di risoluzione di vietare il pagamento dei dividendi e altre « distribuzioni » di risorse patrimoniali in grado di ridurre la capacità della banca di assorbire le perdite, nel caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale stabiliti dalla CRD e dal CRR (nuovo articolo 13-*bis* del decreto);

il potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di

pagamento e di consegna, ove necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria della banca in dissesto o a rischio di dissesto, stabilendo, tuttavia, per la Banca d'Italia la possibilità di disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di depositi disponibili sino a un massimo di 250 euro;

il potere della Banca d'Italia di costituire per via amministrativa un ente-ponte e una società veicolo per la gestione di attività, nonché di adottarne l'atto costitutivo e lo statuto, senza svolgere gli adempimenti procedurali previsti dalla ordinaria disciplina societaria in tema di costituzione di società per azioni, nonché la possibilità di procedere con trattative individuali per la cessione dell'ente-ponte ove la procedura aperta, trasparente e non discriminatoria richiesta dalla normativa non consenta di pervenire alla cessione.

Vengono abrogate le disposizioni relative al Fondo di risoluzione unico (Titolo V del decreto) e la disciplina viene riformata mediante l'inserimento del nuovo articolo 78-bis che adegua le disposizioni nazionali al SRMR, disciplinandone gli aspetti attuativi. I Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione Bancaria, essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal SRB e le regole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già superate dalle disposizioni del SRMR.

Lo schema provvede anche ad adeguare il quadro sanzionatorio e a sopprimere diversi rinvii alla normativa secondaria della Banca d'Italia quando non più necessari, stante il fatto che la disciplina si presenta nel decreto, come risultante dalle modifiche in esame, interamente ricondotta al rango primario.

L'articolo 2 apporta al TUB le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. Oltre ad adeguare il testo unico al rinnovato assetto istituzionale del MRU e alle procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie previsti dal SRMR, viene intro-

dotto nel TUB il nuovo articolo 12-ter in tema di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della distribuzione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. In particolare, viene previsto un taglio minimo differenziato applicabile rispettivamente alle obbligazioni (emesse dopo l'entrata in vigore della norma) subordinate («*junior*»), pari a 200.000 euro, e alle obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello («*senior non-preferred*»), le quali sono postergate rispetto alle prime nella gerarchia delle passività che regola l'assorbimento delle perdite in caso di fallimento, pari a 150.000 euro. La definizione di un taglio minimo elevato deriva dalla volontà di limitare l'accesso a tali tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di rischio.

Vengono inoltre aggiornati i rinvii al decreto legislativo n. 180 del 2015 alla luce delle modifiche apportate dallo schema.

L'articolo 3 apporta al TUF le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. La principale riguarda l'inserimento nel testo unico del nuovo articolo 25-*quater* che estende alle imprese di investimento la disciplina in tema di tutela degli investitori non professionali disposta dalla BRRD, prevedendo il rinvio al neo articolo 12-ter TUB.

L'articolo 4 apporta modifiche al decreto di attuazione della disciplina europea sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. In particolare, vengono aggiornate le definizioni di «*controparte centrale*» e di «*partecipante*» (al sistema di compensazione) previste all'articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 2001, in funzione delle modifiche proposte dallo schema ai testi legislativi precedentemente citati.

L'articolo 5 abroga il comma 1105 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede un taglio minimo per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di 250.000 euro. Tale valore viene ridotto a 150.000

euro dalle modifiche proposte all'articolo 12-ter del TUB dallo schema in esame.

L'articolo 6 interviene sul novello codice della crisi di impresa, in particolare sull'articolo 369 che ha modificato l'articolo 82 del TUB. Le modifiche proposte sono volte a correggere dei rinvii erronei contenuti in tale articolo 369. La Relazione illustrativa del Governo chiarisce che le modifiche sono apportate al codice della crisi di impresa e non al TUB in quanto le disposizioni del codice, comprese le modifiche che esso arreca al testo unico, non sono ancora in vigore.

L'articolo 7 stabilisce che, in linea con quanto previsto dalla BRRD, il termine per la costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento del nuovo requisito MREL a regime sia fissato al 2024, ma l'autorità di risoluzione potrà differire questo termine su base individuale. Inoltre, è previsto che entro il 2022 debba essere rispettato un obiettivo intermedio fissato dall'autorità di risoluzione in modo da consentire l'entrata a regime del requisito secondo una progressione lineare. La Relazione illustrativa specifica che la finalità di tale regime transitorio è quella di permettere al settore bancario un adeguamento graduale ai più stringenti requisiti di capitale.

L'articolo 8 dispone che sono applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore delle norme contenute nello schema in esame:

l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna (articolo 68-bis del decreto legislativo n. 180 del 2015, come modificato dallo schema in esame);

la nuova disciplina relativa al taglio minimo degli strumenti finanziari (articolo 12-ter TUB, come modificato dallo schema in esame);

le nuove ipotesi sanzionatorie introdotte nei testi legislativi citati.

Viene inoltre chiarito che le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015 che disciplinano il Fondo di risoluzione, di cui lo schema propone l'abrogazione, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia è liquidato; l'eventuale residuo attivo è ripartito tra le banche aderenti.

L'articolo 9 dispone che dall'attuazione delle norme sinora descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021): in particolare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono dettati dall'articolo 11 della legge citata.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 53 del 2021 specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea – ABE.

La lettera *b*) specifica che il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti.

La lettera *c)* prevede il ricorso, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità bancaria europea.

La lettera *d)* delega il Governo ad avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva (UE) 2019/879, volta alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio.

La lettera *e)* delega il Governo ad avvalersi delle facoltà, previste dall'articolo 44-*bis* della direttiva BRRD, allo scopo di assicurare la tutela degli investitori al dettaglio nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (*bail-in*), in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale.

La lettera *f)* delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario, l'obbligo di richiedere alle proprie controllate, con sede legale in Stati terzi, l'inserimento, nei contratti finanziari da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi, previsti dalla direttiva BRRD.

La lettera *g)* delega il Governo ad apportare alla normativa di cui alla precedente lettera *a)* ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, e delle esigenze di celerità delle relative procedure.

La lettera *h)* delega il Governo ad apportare al citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e al TUB le modifiche e le inte-

grazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

La lettera *i)* specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR.

Conclude manifestando l'opportunità di svolgere un approfondito esame dell'atto in oggetto in relazione alla rilevanza delle questioni da questo disciplinate. Cita in particolare la previsione, recata dall'articolo 2 dello Schema, che introduce il nuovo articolo 12-*ter* del TUB, relativa al valore del taglio minimo delle obbligazioni subordinate e di quelle rappresentative di debito chirografario di secondo livello, fissato per limitare l'accesso a tali tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di rischio. A tale proposito segnala come altri Paesi dell'Unione europea abbiano fissato soglie di differente importo. Inoltre chiede un chiarimento su quanto emerso dalla consultazione pubblica svolta nel mese di maggio 2021.

In ragione di quanto testé evidenziato, chiede alla rappresentante del Governo di concedere alla Commissione un maggior lasso di tempo per l'espressione del parere di propria competenza.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda come questa richiesta fosse già stata formulata alla sottosegretaria Guerra, la quale aveva confermato la disponibilità del Governo ad attendere i pareri della Commissione anche oltre i termini originariamente fissati.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE conferma che la collega Guerra aveva acconsentito a una proroga del termine per l'espressione dei pareri sugli Schemi di decreto legislativo fino al prossimo 26 settembre. Assicura quindi la propria disponibilità a fornire nel più breve tempo possibile la documentazione che dovesse essere necessaria per l'approfondimento di questo atto e degli altri atti

trasmessi al Parlamento nel mese di agosto.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, ritiene che sarebbe opportuno posticipare alla settimana che va dal 4 all'8 ottobre il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di valutare la richiesta di posticipo dell'onorevole Buratti. Conferma quindi la disponibilità a fornire qualsiasi elemento utile alla valutazione del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, invita quindi il collega Buratti a indicare quanto prima nel dettaglio la documentazione che ritiene opportuno acquisire dal Governo per approfondire l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede se il breve tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere sia dovuto a motivi tecnici o di natura politica.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE evidenzia come siano in scadenza i termini per l'esercizio della delega. Si riserva comunque di verificare ulteriormente, anche consultando sul punto la Sottosegretaria Guerra, che ha sinora seguito l'esame dell'Atto, la possibilità di uno spostamento del termine a una data successiva al 26 settembre 2021.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, ribadisce l'importanza del provvedimento e la necessità di avere informazioni precise sulle scelte operate dagli Stati membri in merito alla fissazione delle soglie di cui al nuovo articolo 12-ter del TUB, onde evitare che i risparmiatori italiani siano svantaggiati rispetto a quelli degli altri Paesi.

Sottolinea quindi la necessità di conoscere approfonditamente la materia per deliberare correttamente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, auspica che l'esame del provvedimento possa avvenire in maniera approfondita e in tempi rapidi

e, a tal fine, invita il collega Buratti a richiedere la documentazione che ritiene utile acquisire.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore Ungaro, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare ai fini del parere da rendere al Governo. Il provvedimento è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. A tal fine sono apportate modifiche alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

Ricorda innanzitutto che le obbligazioni bancarie garantite (OBG) sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali i titolari delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati in caso di *default* dell'emittente. Questo duplice diritto di credito nei confronti del-

l'aggregato di copertura e dell'emittente è denominato meccanismo di doppia rivalsa.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa dello Schema di decreto, fino ad ora, la disciplina delle OBG si è fondata principalmente sulla normativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina organica in questo ambito.

La precedente direttiva 2009/65/CE (articolo 52, paragrafo 4) contiene una definizione generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli strumenti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Altri atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, CRR) e la direttiva 2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.

Le fonti di cui si prevede il recepimento con lo schema in esame mirano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di OBG, che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l'Unione europea corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trattamento preferenziale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati Membri, a motivo della necessità di sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni garantite e l'Unione dei mercati dei capitali e di sostenere gli investimenti transfrontalieri.

In particolare, la direttiva (UE) 2019/2162 è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea. Tali requisiti sono intesi a garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria.

Il recepimento della normativa europea mira ad assicurare, tra l'altro, l'adeguamento alle previsioni di cui al titolo II della

direttiva (UE) 2019/2162, relativo alle caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite, tra cui:

il meccanismo di doppia rivalsa e la segregazione delle attività di copertura;

i diritti delle controparti ai contratti derivati specificamente stipulati a protezione del programma di emissione;

la non aggredibilità delle obbligazioni garantite, tale per cui in caso di insolvenza o risoluzione della banca emittente gli obblighi di pagamento connessi alle obbligazioni garantite rispettano le scadenze del programma senza subire l'accelerazione automatica dei pagamenti;

le caratteristiche delle attività di copertura ammissibili e i requisiti di copertura;

gli obblighi in materia di trasparenza e informativa agli investitori;

l'introduzione del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, al fine di coprire i deflussi netti di liquidità a 180 giorni dei programmi di obbligazioni garantite con una riserva di attività altamente liquide.

In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati Membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità, tra cui, a titolo esemplificativo:

la possibilità di disapplicare il requisito di liquidità dell'aggregato di copertura limitatamente al periodo coperto dal requisito di liquidità per gli enti creditizi previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Tale opzione consente di evitare la sovrapposizione tra i due requisiti, riducendo di fatto l'orizzonte di applicazione del requisito di liquidità per i programmi di obbligazioni garantite per un periodo pari a 30 giorni (ossia l'orizzonte temporale del requisito di liquidità per gli enti creditizi). L'opzione è stata esercitata

all'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto;

la possibilità di consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, ossia obbligazioni garantite la cui scadenza prevista può essere posticipata per un periodo di tempo predefinito nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione (cfr. criterio LDE articolo 26 comma 1, lettera g)). L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-terdecies dello schema di decreto;

la possibilità di consentire che il calcolo del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, nel caso di programmi a scadenza estensibile (cfr. articolo 7-terdecies dello schema di decreto), sia effettuato prendendo a riferimento la data di scadenza finale per il pagamento del capitale, ossia quella prevista nel caso in cui si verifichi l'elemento di attivazione. L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-duodecies, comma 4, dello schema di decreto.

Altre opzioni previste dalla direttiva (es. la possibilità di includere nel *cover pool* attivi garantiti da *collateral assets* localizzati al di fuori dell'UE o la presenza di un controllore dell'aggregato di copertura) erano norme già previste dall'ordinamento italiano e quindi confermate (cfr., rispettivamente, articolo 7-quinquies, comma 1, lettera i) e articolo 7-sexiesdecies dello schema di decreto).

L'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162 delega agli Stati Membri la designazione di una o più autorità competenti per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, deputate allo svolgimento, tra gli altri, dei seguenti compiti:

l'autorizzazione all'avvio di ciascun programma di emissione, previa verifica di determinati requisiti delle banche emittenti, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva medesima;

il potere di rivedere regolarmente il programma di emissione per valutare la

conformità alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva.

In coerenza con il ruolo che la Banca d'Italia già svolge nella regolamentazione e nella vigilanza delle obbligazioni garantite, lo Schema di decreto designa la Banca d'Italia quale autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, attribuendole i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione, come indicato all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162.

Quanto al regolamento (UE) 2019/2160, questo modifica e integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – CRR), e in particolare l'articolo 129, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.

In particolare, l'articolo 129 CRR disciplina le condizioni per attribuire un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio di credito derivante da esposizioni in obbligazioni garantite, rispetto a quanto previsto per i titoli di debito non garantiti.

Le modifiche intervenute mirano a rafforzare i requisiti per la concessione del trattamento, preferenziale, alle obbligazioni garantite.

Tra questi, viene introdotto un livello minimo di eccesso di garanzia pari al 5 per cento, definito come livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2162.

Gli Stati Membri possono diminuire la soglia fino al 2 per cento, o autorizzare le rispettive Autorità competenti a fissare tale livello (articolo 129, par. 3-bis). La disposizione di delega prevede che questa opzione sia esercitata dalla Banca d'Italia, quale soggetto tecnicamente più adeguato a svolgere scelte coerenti con la vigilanza sulle banche. L'opzione sarà esercitata nelle disposizioni di attuazione di cui al nuovo articolo 7-undecies, comma 3, della legge n. 130 del 1999.

Da ultimo, l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 costituisce l'occasione utile per apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare con il quadro normativo armo-

nizzato per le obbligazioni garantite europee anche le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese.

Nell'ambito del riassetto complessivo nella normativa, le disposizioni relative alle c.d. obbligazioni bancarie collateralizzate (OBC), già oggetto di disciplina nell'ambito della legge novellata, sono inserite nel nuovo Titolo e ad esse viene conseguentemente estesa, nei limiti della compatibilità, la disciplina delle OBG.

Rammenta poi che la delega per l'adozione del presente provvedimento è recata dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

L'articolo 26, comma 1, della legge di delegazione europea per il 2019-2020, alla lettera *a*) specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, e alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste.

Le lettere *b*) e *c*) impongono di individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e attribuendo alla stessa i relativi poteri.

La lettera *d*) prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *e*) reca criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso alla disciplina delle obbligazioni garantite.

La lettera *f*) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura. Per « aggregato di copertura » la direttiva intende l'insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite, che sono segregate dalle altre

attività possedute dall'ente creditizio emittente.

La lettera *g*) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili.

La lettera *h*) prevede che il Governo attribuisca all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dall'articolo 1 della direttiva.

La lettera *i*) prevede infine che il Governo apporti alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

Quanto infine alla struttura dello Schema di decreto, ricorda che l'articolato si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche alla legge n. 130 del 1999 necessarie al recepimento della normativa europea.

L'articolo 2 reca l'abrogazione degli articoli *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* della legge n. 130 del 1999, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.15.

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi.

Doc. XXVII, n. 25.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), premettendo che l'esame della relazione in oggetto non è svolto congiuntamente da parte delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, manifesta comunque l'opportunità di procedere politicamente in maniera uniforme e chiede pertanto di acquisire gli elementi già richiesti dal senatore Fenu, relatore del documento presso la Commissione Finanze del Senato assieme al senatore Bagnai.

In particolare evidenzia che, per avere una visione più chiara della composizione del magazzino fiscale, sarebbe opportuno acquisire informazioni relative:

alla distinzione, all'interno dei ruoli inclusi nel magazzino e dei ruoli iscritti o presi in carico annualmente dall'agente per la riscossione, tra crediti derivanti da avvisi di accertamento e attività di controllo e crediti da riscossione « fisiologica » da liquidazione ordinaria;

alla specificazione, nell'ambito dei crediti iscritti a ruolo annualmente (80 miliardi di euro), della percentuale di crediti

riconducibili a soggetti con crediti già iscritti a ruolo (magazzino), in particolare soggetti titolari di crediti difficilmente recuperabili;

alla specificazione per fascia di importo dei contribuenti debitori e non solo dei singoli crediti iscritti a ruolo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, invita la rappresentante del Governo a fornire i dati richiesti dall'onorevole Martinciglio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, evidenzia che, pur essendo l'esame del documento svolto separatamente dai due rami del Parlamento, è in corso una collaborazione tra i relatori presso la Commissione Finanze della Camera e i relatori presso la Commissione Finanze del Senato, senatori Fenu e Bagnai, al fine di predisporre una bozza di risoluzione condivisa, che potrà tenere conto anche delle informazioni richieste dalla collega Martinciglio.

Auspica di poter presentare già la prossima settimana una proposta di risoluzione, snella e sintetica nelle premesse e che rechi una parte dispositiva precisa e dettagliata, al fine di affrontare in termini puntuali le tematiche dell'organizzazione delle Agenzie, del magazzino fiscale e della riforma della riscossione a regime per far fronte al flusso di cartelle che si genera annualmente. La proposta verrà quindi sottoposta al giudizio dei gruppi parlamentari e in qualità di relatore si dichiara sin d'ora disponibile al più ampio confronto, anche in via informale, con i colleghi.

Luigi MARATTIN, *presidente*, esprime apprezzamento per la disponibilità dei relatori al più ampio confronto tra gruppi su tematiche che rivestono particolare rilievo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) chiede informazioni in ordine alla trasmissione dei contributi scritti richiesti dalla Commissione sui contenuti della Relazione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, segnala che è stato richiesto ai soggetti interpellati di

trasmettere i propri contributi entro la serata di domani, giovedì 16 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte altresì che l'interrogazione Cancellieri n. 5-06580 è stata sottoscritta dalla deputata Martinciglio.

5-06580 Cancellieri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) segnala che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di facilitare il rapporto tra cittadini e intermediari nella compilazione della dichiarazione dei redditi, in relazione a dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria, poiché si tratta di pagamenti effettuati con mezzi tracciabili. Auspica che il Governo si ravveda su questo punto, in modo tale che il fisco diventi davvero « amico » del contribuente e siano ridotte le incombenze a carico di quest'ultimo.

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali privati in società in house.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando per la complessa risposta, che si riserva di esaminare nel dettaglio, rileva una chiusura all'ipotesi di quotazione in borsa anche di una partecipazione minoritaria dei privati alle società *in house*. Ritiene che questa chiusura costituisca un paradosso a fronte della maggiore collaborazione tra pubblico e privato che sarà necessaria per l'attuazione del PNRR.

Esprime comunque soddisfazione per quanto evidenziato in ordine alla volontà del Governo di farsi parte attiva al fine di verificare la possibilità di implementare l'ingresso di capitali privati nelle società *in house*.

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto dei chiarimenti ricevuti, che consentono di fugare dubbi su possibili difformità di trattamento nell'applicazione dell'agevolazione.

È quindi importante il chiarimento relativo alla possibilità di accedere al *bonus* anche se uno dei comproprietari ne ha già goduto per altri immobili. Importante anche che la questione dei condomini sia stata chiarita ufficialmente mediante la risposta all'interrogazione in titolo.

Sottolinea infine il grande successo che sta riscuotendo il *Superbonus* e per tale motivo è importante che tutti i suoi aspetti applicativi siano ben chiari. Auspica in-

fine che anche la questione dell'assimilazione del servoscala ai montacarichi e agli ascensori possa presto trovare una soluzione positiva da parte dell'Agenzia delle entrate.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 (*limitatamente alle parti di competenza*).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021,

evidenziato innanzitutto che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento per l'anno 2021 determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio pari a circa 39,4 miliardi di euro, imputabile per 40,7 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo, compensate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge in esame;

osservato come il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discenda essenzialmente dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento;

rilevato inoltre come il disegno di legge di assestamento rechi, dal lato della spesa, una previsione assestata per il 2021 di 815 miliardi di euro rispetto agli 840 miliardi di euro di spese finali a consuntivo per l'anno 2020; tale apparente riduzione corrisponde tuttavia a un aumento della spesa corrente, al netto della spesa per interessi, dai 604 miliardi di euro del 2020 ai 622 miliardi

dell'assestamento 2021, a fronte di un'effettiva riduzione della sola spesa in conto capitale da 169 miliardi per il 2020 a 114 miliardi per il 2021;

considerato che l'elevato livello della spesa corrente raggiunto nell'anno 2020 è stato la risposta alla straordinaria situazione derivante dalla pandemia in atto e che certamente l'esercizio 2021 sconta un giustificato effetto di trascinamento;

rilevato come, in ogni caso, non appaia sostenibile mantenere un così elevato livello di spesa corrente per un periodo di tempo troppo superiore alla fine della fase acuta dell'emergenza pandemica, risulta opportuno comprendere meglio, nell'imminenza della sessione di bilancio 2021-2023, le dinamiche di possibile inerzialità per quanto concerne il livello di spesa corrente previsto per l'anno 2021 anche al fine di assicurare un ordinato *tapering* dello stimolo di spesa corrente effettuato durante il 2020,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di acquisire maggiori elementi in ordine alle prospettive di evoluzione nel breve-medio termine della spesa corrente, al fine di assicurare la sostenibilità strutturale della stessa.

ALLEGATO 3

5-06580 Cancellieri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nell'evidenziare come con il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 sia stata data attuazione alla delega in materia di semplificazioni fiscali, contenuta nella legge n. 23 del 2014, rappresenta che tra le semplificazioni introdotte è ricompresa la messa a disposizione della dichiarazione precompilata (modello 730) sul cassetto fiscale di ogni contribuente, potendo quest'ultimo accettare i dati trasmessi con la precompilata oppure modificarli, rettificandoli o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa, il contribuente può delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

L'Onorevole interrogante osserva, poi, come, nel caso in cui la dichiarazione (modello 730) venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi siano tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata, richiedendo per tale ragione la documentazione contabile ai propri assistiti.

Tanto premesso, l'Onorevole segnala che l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto a decorrere dal periodo di imposta 2020, la possibilità di effettuare detrazioni dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR solo a condizione che l'onere sia tracciabile, e, pertanto, chiede di sapere se non ritenga « opportuno assumere le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, al fine di evitare il rinnovo della richiesta, in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, della

documentazione relativa alle spese sanitarie, considerata l'obbligatorietà della tracciabilità e dell'uso della tessera sanitaria, i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 689, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha reso obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti sostenuti per le spese indicate dall'articolo 15 del TUIR e suscettibili di detrazione fiscale, pur se con qualche distinguo relativo alle spese mediche.

Il legislatore, con la disposizione citata, ha inteso identificare l'autore del pagamento mediante il monitoraggio del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario della detrazione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 7/E del 25 giugno 2021, ha chiarito che possono ritenersi tracciabili tutti quegli strumenti che garantiscono l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Il requisito richiesto dalla norma circa l'obbligatorietà della tracciabilità del pagamento per accedere alle agevolazioni non ha modificato i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri e del successivo controllo.

Nello specifico, si evidenzia come l'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata tramite CAF o professionista abilitato, deve essere prodotta da parte del contribuente anche la relativa documentazione così che si possa verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni

con quanto contenuto nella documentazione contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Lo stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, all'articolo 5, comma 3, stabilisce che « Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata ».

Alla luce di quanto rappresentato, per effetto del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, anche a seguito dell'introduzione del nuovo

obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti, resta confermato in capo al CAF e al professionista abilitato che appone il visto di conformità, l'onere di richiedere la documentazione contabile in fase di trasmissione della dichiarazione precompilata al fine di verificare la corrispondenza con quanto riportato in dichiarazione.

Ciò posto, si rappresenta che eventuali modifiche normative volte ad evitare la presentazione della documentazione relativa alle spese sanitarie in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, dovranno essere valutate anche in considerazione delle necessarie esigenze di controllo sulla spettanza della detrazione indicata nel Modello 730.

ALLEGATO 4

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali privati in società *in house*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto l'affidamento *in house* rappresenta una modalità, alternativa all'applicazione della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti e servizi pubblici, in forza della quale una pubblica amministrazione si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblica utilità, di soggetti sottoposti al suo controllo. Si tratta, in pratica, di un modello organizzativo per mezzo del quale la pubblica amministrazione reperisce prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, da essa distinto sul piano formale, ma non anche alla stregua di una valutazione sostanziale.

L'assenza di effettiva terzietà del soggetto affidatario rispetto al soggetto affidante, unitamente alla possibilità di ricondurre il primo alla veste di promanazione organizzativa del secondo, valgono ad escludere in radice l'applicazione della normativa unionale in tema di procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il « Codice dei contratti pubblici », mutuato dall'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, stabilisce che l'affidamento *in house* è ammesso ove sussistano le tre seguenti condizioni: *i*) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto *in house*); *ii*) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche da questa controllate (elemento funzionale del rapporto

in house); *iii*) nella persona giuridica controllata non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sul soggetto controllato. Pertanto, la normativa italiana già prevede forme di partecipazione da parte di capitali privati alle società *in house*, in conformità alle direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli obiettivi dei Trattati, che non comporti l'esercizio, da parte del privato, di un'influenza dominante sulla società controllata e che sia prescritta dalla legge (articoli 5 del Codice dei Contratti pubblici e 16 del TUSP). A ciò si aggiunga che l'assenza, sul piano sostanziale, di una distinzione tra amministrazione affidante, in cui sono incardinati i poteri di controllo analogo e soggetto affidatario determina una delegazione interorganica tra articolazioni interne di uno stesso plesso amministrativo. Riguardo a tale ultimo profilo, relativo all'esigenza di una giuridica preordinazione, posta da una fonte di normazione primaria interna, ad una eventuale partecipazione di capitali privati a società riconducibili alla qualificazione di soggetti *in house*, non sembra potersi rinvenire alcun difetto di coordinamento tra le disposizioni poste all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (recante il « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »), nell'ambito delle quali le locuzioni ricorse dal legislatore per conferire adeguata connotazione a tale tratto, pur apparentemente distinte sul piano letterale, sono tali da dover necessariamente essere

ricondotte alla medesima portata interpretativa ed applicativa. E ciò non solo per le ragioni già esposte ma anche in forza della prevalenza della specifica disposizione posta dal TUSP rispetto a quella collocata nel decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto posta da una fonte (il TUSP per l'appunto) equiordinata al Codice dei contratti pubblici e ad esso, tuttavia, temporalmente posteriore.

Ciò posto, pur prendendo atto dei distinti orientamenti talvolta emersi in seno alle diverse Sezioni del Consiglio di Stato sull'ammissibilità o meno di affidamenti diretti a beneficio di organismi poi partecipati — seppur in forza di norme di legge — da soggetti privati (Consiglio di Stato, Sezione II, Sentenza 30 gennaio 2015, n. 298; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 26 maggio 2015, n. 2660) e con riserva di ulteriori possibili approfondimenti in ordine alla definizione dei contorni, più o meno ampi, entro cui dovrebbe essere ricondotto l'intervento pubblico nell'economia per non contravvenire ai paradigmi concorrenziali sanciti dai Trattati europei, si ritiene tuttavia che ogni valutazione funzionale ad una eventuale introduzione di misure tese a mitigare i limiti e i vincoli all'apertura del capitale di società *in house* ai privati debba essere oggetto di adeguata trattazione nei competenti consessi interni e dell'UE, al fine di evitare l'insorgere di fonti di palese contrasto: *i*) con le disposizioni legislative interne sopra richiamate, di recepimento di Direttive dell'Ue; *ii*) con una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (si ricorda Corte di Giustizia europea, Sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03; Sentenza 10 novembre 2005, causa C-29/04), secondo cui, in particolare, per la sussistenza del controllo analogo da parte dell'ente pubblico partecipante/affidante, l'impresa non deve poter acquisire una vocazione commerciale, profilo questo che emergerebbe in tutta la sua interferenza ove l'apertura del capitale della società avvenisse sotto forma di una quotazione in borsa dei titoli azionari; *iii*) con un autorevole punto di arresto giurispru-

denziale interno (in particolare: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 marzo 2008, n. 1), secondo il quale la partecipazione, pur se minoritaria, di una impresa privata al capitale di una società cui partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice vale da sé ad escludere, in ogni caso, che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima società un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi.

Non può non considerarsi, inoltre, che appare difficile consentire con norma di legge la partecipazione di privati a società *in house*, destinate per loro natura ad operare nell'interesse e sotto l'egida dell'amministrazione pubblica, senza pregiudicare l'interesse delle altre imprese a non vedersi discriminate nelle procedure di scelta del contraente privato. A sostegno di tali perplessità, infatti, sembrano militare le argomentazioni sostenute dal Consiglio di Stato nel parere n. 1389/2019, secondo cui, facendo leva su quanto espressamente previsto nel « Considerando » n. 32 della Direttiva appalti e n. 46 della Direttiva concessioni, muovendo dalla distinzione semantica tra « partecipazione prescritta » e « partecipazione semplicemente prevista », ogni valutazione concernente la conformità ai Trattati di un affidamento diretto a società *in house* partecipate anche da soci privati non può, in alcun modo, prescindere da una valutazione, ad opera del legislatore nazionale, da cui emerga l'obbligatorietà della presenza di capitali privati nell'assetto proprietario (in relazione alla stretta connessione tra un assetto così conformato ed il perseguimento delle finalità affidate alle cure della società medesima) e non la mera facoltatività.

Conclusivamente ed alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale dinanzi ricostruito, il Governo si riserva di approfondire ulteriormente la problematica evidenziata dagli onorevoli interroganti al fine di verificare la possibilità di implementare l'ingresso di capitali privati nelle società *in house*.

ALLEGATO 5

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Superbonus), segnalando come alcuni aspetti di detta normativa necessitino di chiarimenti al fine di rendere più agevole l'applicazione della disposizione in oggetto con particolare riferimento a specifiche fattispecie. Ciò al fine di evitare possibili richieste di restituzione dell'indebita fruizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Gli Onorevoli interroganti chiedono *in primis* di sapere « se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio ».

In proposito, il comma 10 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che per le persone fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera, invece, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Si precisa che la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento.

L'altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

In ordine al quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle spese sostenute per l'installazione di montascale, si osserva che le predette norme richiamano, ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili, l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Si tratta, tra gli altri, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

Per effetto di tale richiamo, gli interventi in questione sono ammessi al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Uno specifico chiarimento in tal senso sarà contenuto in una circolare dell'Agenzia delle entrate in corso di predisposizione con la quale saranno forniti ulteriori criteri

interpretativi per l'applicazione del Superbonus.

Gli Onorevoli interroganti chiedono poi chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-*bis* della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).

A tale riguardo, si evidenzia che il comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli inter-

venti oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.

In merito al chiarimento se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche, si fa presente che tra gli interventi cosiddetti « trainanti » oggetto del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.